

REGOLAMENTO (CEE) N. 3482/92 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1992

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio originari del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1451/92⁽²⁾ (in seguito denominato il regolamento che istituisce il dazio provvisorio) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all'alluminio, con un prodotto CV (capacità per voltaggio nominale) compreso tra 18 000 e 310 000 µc (micro coulomb), originari del Giappone e rientranti nel codice NC ex 8532 22 00 (in seguito denominati condensatori). Con il regolamento (CEE) n. 2848/92⁽³⁾ il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle risultanze.

- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

- (4) Le osservazioni presentate dalle parti oralmente e per iscritto sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state opportunamente modificate.

- (5) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, un produttore ed esportatore che aveva collaborato nella prima parte del procedimento ha rifiutato di fornire le informazioni chieste dalla Commissione in merito ad alcune transazioni all'esportazione e ha comunicato alla Commissione di non avere più intenzione di partecipare all'inchiesta. L'esportatore, al quale la Commissione ha comunicato che le risultanze definitive sarebbero state elaborate in base agli elementi disponibili, ha confermato di non voler più collaborare all'inchiesta.

A causa della mancanza di informazioni, la Commissione non ha potuto determinare, ai fini delle risultanze definitive, il numero complessivo delle transazioni all'esportazione e il prezzo di alcune di esse.

In tali circostanze la Commissione non disponeva delle informazioni attendibili necessarie per stabilire le conclusioni in materia di dumping e di pregiudizio nei confronti dell'esportatore. Le relative risultanze sono state quindi elaborate in funzione degli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Il Consiglio conferma questa conclusione.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 286 dell'1. 10. 1992, pag. 1.